

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRSI AD ATTIVITA’ DI CHIOSCO/BAR PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, UBICATO IN PROSSIMITA’ DELL’ACCESSO ALLA SPIAGGIA LA CINTA.**

**Quesito n. 1:**

Al punto 8 del Disciplinare di gara (REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA) si evidenzia: " l'operatore economico...deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande". È quindi ricompreso qualsiasi codice Ateco che preveda la licenza di somministrazione alimenti e bevande, quali ristoranti, mense, società di catering, pasticcerie, produttori di prodotti alimentari etc, oppure è considerata valida la sola attività di bar?

**Risposta**

Ai sensi del c. 1 dell’art. 21 della L.R. n. 5/2006, che testualmente recita: “Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un’unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.”, sono comprese tutte le attività ricadenti in quella tipologia, e non solo la specifica attività di bar.

**Quesito n. 2:**

Al punto 8 del disciplinare di gara (REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA) si evidenzia: "l'operatore economico ...deve avere un fatturato nell’attività in oggetto, di almeno 100.000,00 annui, in tre anni nell’ultimo quinquennio (2022, 2021,2019,2018,2017)". Per "operatore economico" si intende in via esclusiva la società partecipante alla procedura di gara, oppure è ricompresa anche la figura del legale rappresentante?

**Risposta**

Si, per “operatore economico che intenda partecipare alla procedura di gara” si intende in via esclusiva **quel** partecipante.

**Quesito n. 3:**

Al punto 8 del disciplinare di gara (REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA) si evidenzia:"...nell’ultimo quinquennio (2022, 2021,2019,2018,2017)". È quindi un errore non aver ricompreso il 2020, di conseguenza per ultimo quinquennio si intende 2022-2021-2020-2019-2018?

**Risposta**

Volutamente si è ritenuto di non comprendere nel computo dell’ultimo quinquennio, l’annualità 2020, caratterizzata dalla chiusura delle attività economiche dovuta alla diffusione della pandemia da Covid 19, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

Tuttavia la Stazione Appaltante non procederà all'esclusione automatica delle Ditte che dimostreranno il possesso del suddetto requisito economico, in relazione all'annualità 2020.

San Teodoro 05.04.2023

F.to Il R.U.P.

Geom. Livio Manueddu